

C. 2500

(DL 34/2020 “RILANCIO”)

**119.201 (ecobonus)
121.110 (sconto in luogo
delle detrazioni)**

1° luglio 2020

ECOBONUS

AC 2500

EMENDAMENTO

L'articolo 119 è sostituito dal seguente:

Articolo 119

(Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e **inclinate** che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio **o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno**. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro **50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari**. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento **e/o** il raffrescamento **e/o** la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione **o a collettori solari**. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro **20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari** ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

c) interventi sugli edifici unifamiliari **o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno** per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento **e/o** il raffrescamento **e/o** la fornitura di acqua calda sanitaria, **a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013**, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione, **a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle indivi-**

1

119.2017

duata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186; per tali ultimi impianti, la detrazione di cui alla presente lettera è applicabile solo nel caso di sostituzione di altri impianti a biomassa. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficientamento energetico, dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1. **Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al comma 1 siano impediti da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.**

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. **Nel rispetto dei summenzionati requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.**

3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio

2

119. 201 /

2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE, **con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387**, dell'energia non autoconsumata in sito **ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8**, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. **Con il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 42-bis del citato decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.**

8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «*in house providing*» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-bis) dalle **Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266; dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.**

10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati su massimo due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, **anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11**, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore **della legge di conversione** del presente decreto.

13. Ai fini **della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo** e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione, e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. **Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.**

13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto ministeriale, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

14. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rila-

sciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

15-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

~~16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.~~

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni di cui ai commi da 1 e 3, all'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dal 1° gennaio 2020, al comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

b) dal 1° gennaio 2020, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2.1 La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione."

17. L'esercizio, da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini, di impianti fino a 200 kW, che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applica fino a una soglia di 200 kW e fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

18. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alla installazione di impianti di cui al comma 17. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente i 20 kW spetta la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, 3.309 milioni di euro per l'anno 2022, 2.936,4 milioni di euro per l'anno 2023, 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, 38,2 milioni di euro per l'anno 2027, 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Conseguentemente,

All'articolo 265 apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 5 le parole: "di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di 799,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 69,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022";

- al comma 7, lettera a) sostituire le parole "quanto a 364,22 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.019,80 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.138,40 milioni di euro per l'anno 2022, a 273,53 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti: "quanto a 364,92 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.025 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.145,40 milioni di euro per l'anno 2022, a 279,93 milioni di euro per l'anno 2023" e le parole: "che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 1.005,57 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.445,17 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 1.006,27 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.450,37 milioni di euro per l'anno 2021".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE MODIFICHE APPORTATE

L'emendamento modifica l'articolo 119 al fine di superare possibili incertezze interpretative in sede attuativa e meglio delineare l'ambito applicativo delle disposizioni contenute nell'articolo in questione.

In particolare, l'emendamento interviene nel comma 1 al fine di specificare che la detrazione del 110 per cento stabilita per gli interventi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e c), si applica anche alle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, come nel caso delle cd. Villette a schiera.

Si modifica il comma 1, lett. a), al fine di rimodulare i massimali di spesa per gli interventi di coibentazione, differenziando in base alla tipologia di edificio.

Si modifica il comma 1, lett. b), al fine di precisare che l'intervento si applica anche agli impianti a collettore solare (come già peraltro previsto dai decreti attuativi MISE).

Si modifica il comma 1, lett. c), al fine di precisare che l'intervento si applica anche agli impianti a collettore solare (come già peraltro previsto dai decreti attuativi MISE) nonché alle caldaie a biomasse in classe 5 stelle, queste ultime solo in sostituzione di una caldaia a biomassa pre-esistente.

Tenuto conto che sussistono situazioni in cui la presenza di vincoli normativi sull'edificio o di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, impediscono di effettuare gli interventi indicati al comma 1, si interviene nel

comma 2 al fine di prevedere che la detrazione del 110 per cento si applica alle spese sostenute per gli interventi indicati nel medesimo comma 2, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1. In tale ipotesi, l'agevolazione spetta a condizione che il requisito imposto dal comma 3 (miglioramento della classe energetica dell'edificio) sussista con riferimento all'intero edificio (in condominio o unifamiliare), ovvero alle unità immobiliari site all'interno di un edificio plurifamiliare che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

Si modifica il comma 3 al fine di prevedere che, per fruire della agevolazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche, ovvero il conseguimento della classe energetica più alta se questa sia l'unica classe conseguibile, come ad esempio nel caso in cui l'intervento viene eseguito su un edificio che è nella penultima classe energetica.

Viene, inoltre, specificato che l'ecobonus, alle medesime condizioni e nei medesimi limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, si applica anche agli interventi di demolizione e ricostruzione (si tratta di una scelta che non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già quantificati, considerato che l'intervento ad oggi è già incentivabile; pertanto, l'estensione della fattispecie è neutrale, sotto il profilo finanziario, nel caso in cui il beneficiario opti per una diversa soluzione progettuale, quale ad esempio quella di ristrutturazione edilizia mediante demolizione-ricostruzione).

Si inserisce il comma 3-bis al fine di estendere fino al 30 giugno 2022 la fruizione della detrazione al 110 per cento per interventi di efficienza energetica (commi 1 e 2) da parte degli IACP.

Si interviene nel comma 4-bis al fine di ricomprendere nel sismabonus anche gli interventi di realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, a condizione che sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013.

Si modifica il comma 7 per specificare alcuni aspetti inerenti al concetto di "autoconsumo in sito", adeguando tale definizione alle recenti previsioni in materia di autoconsumo collettivo introdotte dall'articolo 22 della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (cosiddetta RED II). Più in dettaglio, la predetta Direttiva europea ha previsto la possibilità di realizzare configurazioni di autoconsumo composte da una pluralità di utenti che, sfruttando la rete elettrica di distribuzione, "condividono", ovvero auto-consumano istantaneamente, l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili. Tale punto della Direttiva è stato di recente recepito con l'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, rendendo quindi possibile, in Italia, auto-consumare istantaneamente attraverso la condivisione dell'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili. Dunque, sebbene la nuova terminologia introdotta sia diversa, il termine "energia condivisa" e il termine "energia autoconsumata" indicano, in entrambi i casi, un autoconsumo istantaneo dell'energia prodotta dall'impianto a fonti rinnovabili.

Va conseguentemente richiamata in norma anche la possibilità tecnica di autoconsumo tramite condivisione, al fine di non incorrere, fra l'altro, nel paradosso di favorire l'autoconsumo singolo e non quello operato collettivamente, ad esempio, da tutti i condomini di un condominio, cui corrisponde un maggior beneficio in termini di bilanciamento ed equilibrio del sistema elettrico. Da un punto di vista formale, inoltre, l'integrazione proposta si rende necessaria per non incorrere in possibili procedure di infrazione comunitaria. Infatti, la Direttiva (UE) 2001/2018 impone agli Stati Membri di estendere alle configurazioni di autoconsumo multiplo, in maniera trasparente e non discriminatoria, tutti i regimi adottati per l'autoconsumo singolo. Per le predette finalità, dunque, si precisa che il concetto di autoconsumo in sito deve includere anche quello di autoconsumo tramite condivisione, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162. Si rimanda, inoltre, al decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico già previsto per individuare le modalità di ritiro e valorizzazione dell'energia condivisa, attese le maggiori com-

plexità tecnico-regolatorie rispetto ai casi di autoconsumo singolo. La proposta di modifica del comma 7 non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sia perché fa salvi tetti e limiti di spesa, sia perché non amplia la platea degli impianti incentivabili, consentendo, esclusivamente, una miglior configurazione nella gestione dei flussi energetici di autoconsumo e, più in generale, di interfaccia con il sistema elettrico.

Si modifica il comma 9 estendendo l'ambito di applicazione della misura anche agli enti del terzo settore. Al riguardo si precisa che, in accordo a quanto stabilito all'articolo 101, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nelle more dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, si considerano Enti del Terzo settore: le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del *decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla *legge 11 agosto 1991, n. 266*, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della *legge 7 dicembre 2000, n. 383*.

Si modifica il comma 10 al fine di specificare che le persone fisiche non esercenti attività di impresa o arti e professioni possono beneficiare della detrazione al 110 per cento limitatamente ad interventi effettuati su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle medesime detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

Tenuto conto che l'emendamento contiene modifiche all'articolo 119 dirette a superare le criticità applicative contenute nell'attuale testo, il comma 12 viene modificato al fine di fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, come termine dal quale decorrono i trenta giorni previsti per l'adozione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate contenente le disposizioni attuative dell'articolo 119 in argomento.

Viene inserito il comma 13-bis al fine di prevedere che l'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), attestante i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione è rilasciata dal tecnico abilitato al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. Il citato comma 13-bis, prevede, inoltre, che ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi che verranno individuati dal MISE nel citato decreto ministeriale di cui al comma 13, lett. a) e nelle more dell'emanazione del predetto decreto ai prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi

Viene inserito il comma 15-bis al fine di prevedere che i benefici di cui al presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville), A9 (castelli).

Con il comma 16, si interviene sull'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, eliminando il secondo, terzo e quarto periodo del comma 1 ed inserendo il comma 2.1. Tale modifica è diretta a rendere coerente le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 del citato articolo 14, alla ratio sottesa alle modifiche alla disciplina delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica apportate dall'articolo 1, comma 3, lettera a), n. 1 e 2 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) - che ha rimodulato le aliquote di detrazione applicabili - dall'articolo 1, comma 175, lett. a, n. 1) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) - che nell'intento di operare un mero coordinamento normativo, tra il comma 1 e il comma 2, ha eliminato il terzo, quarto e quinto periodo della lettera b-bis) del comma 2, ritenendo tali disposizioni già previste nel comma 1 del medesimo articolo 14.

Sono, infine, introdotti i commi 17 e 18 che dettano norme di dettaglio circa le comunità energetiche rinnovabili e l'autoconsumo collettivo. In particolare, il comma 18 inserisce una norma di sistema prevedendo che per le sole comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre

2019, n. 162, costituite in forma di enti non commerciali, ovvero per i condomini, "responsabili" di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 200 Kw, non costituisce esercizio di attività commerciale abituale. Inoltre, si stabilisce che la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'art. 16-bis del Testo unico sulle imposte sui redditi si applichi fino a una soglia di 200 kW e fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000, per gli impianti rinnovabili che aderiscono ad autoconsumo collettivo ovvero alle comunità energetiche; si regolano, infine, le modalità di interazione tra autoconsumo collettivo, comunità energetiche e la detrazione di cui all'art. 119, comma 5, indicando che tale detrazione si applica per impianti di potenza non superiore ai 20 kW. In caso di potenza maggiore, solamente laddove gli impianti siano inseriti all'interno di una configurazione per autoconsumo collettivo o comunità energetica, sarà possibile ottenere sulla potenza in eccesso dei 20 kW, pro quota, l'ordinaria detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'art. 16-bis del Testo unico sulle imposte sui redditi.

1/7/2020

ore 16.25

FS

AM

e

119.201

Art. 121

All'articolo 121 apportare le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente "Opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali"
- b) al comma 1:
- 1) dopo la parola "detrazione" aggiungere la seguente "spettante";
 - 2) la lettera a) è sostituita dalla seguente "a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;"
 - 3) lettera b) è sostituita dalla seguente "b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.";
- c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuna stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.";
- d) al comma 2, lettera d), le parole "comma 219" sono sostituite dalle seguenti "commi 219 e 220";
- e) al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
- 1) al primo periodo sopprimere la parola "anche";
 - 2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente "Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.";
- f) al comma 4, secondo periodo le parole "allo sconto praticato e al credito" sono sostituite dalle seguenti: "al credito di imposta";
- g) al comma 7 dopo le parole: "in vigore" aggiungere le seguenti: "della legge di conversione" e aggiungere, in fine, le parole: "anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento intende precisare alcuni aspetti della disciplina della cessione dei crediti di imposta prevista dall'articolo 121 anche al fine di superare possibili incertezze interpretative in sede attuativa.

In primo luogo, con riferimento allo sconto in fattura, il comma 1 viene modificato al fine di precisare che il credito di imposta spettante al fornitore, invece è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario indipendentemente dal livello dello sconto applicato. Si tiene conto, in tal modo, del fatto che le detrazioni di cui all'articolo 119, hanno una aliquota pari al 110 per cento della spesa, mentre lo sconto non può essere superiore all'intero importo della spesa sostenuta. Per il medesimo motivo, al comma 4, si sopprime il riferimento alla responsabilità per l'utilizzo del credito di imposta in misura superiore allo sconto praticato, in quanto nei casi di

121.110 %

detrazione pari al 110 per cento è fisiologica la differenza tra importo del credito di imposta e dello sconto in fattura.

Sulla base della nuova formulazione del comma 1 si evince, inoltre, con maggiore chiarezza che lo sconto in fattura può essere operato anche da una pluralità di fornitori che abbiano concorso all'effettuazione degli interventi che danno titolo alla detrazione. Si modifica, inoltre, la lettera *b*) del comma 1 precisando che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo nel caso della sua cessione ad altri soggetti. Non si è ritenuto di precisare che non sussistono limiti al numero di cessioni ritenendosi che tale specificazione – implicita nella norma in esame – potrà essere esplicitata in sede attuativa.

Si prevede l'inserimento del comma 1-*bis*, in coordinamento alla analoga modifica prevista all'articolo 119, al fine di stabilire la possibilità di optare per la cessione e lo sconto ad ogni stato avanzamento lavori in relazione alla singola fattura emessa, precisando che anche in tali ipotesi è possibile optare per lo sconto o la cessione in luogo della detrazione spettante. Inoltre, si prevede che per gli interventi di cui all'articolo 119, nel caso di opzione per la cessione o per lo sconto gli stati di avanzamento dei lavori rilevanti ai fini dell'applicazione della misura in questione non possono essere più di due per ciascun intervento e, in ogni caso, che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Con riferimento all'utilizzo dei crediti ceduti, con le modifiche introdotte al comma 3 si prevede una deroga all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, che reca un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Tenuto conto che l'emendamento contiene modifiche all'articolo 121 dirette a superare le criticità applicative contenute dell'attuale testo, il comma 7 viene modificato al fine di fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, come termine per l'adozione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate contenente le disposizioni attuative dell'articolo 121 in argomento. Viene inserito, infine, il riferimento alla facoltà per il contribuente di avvalersi, per la comunicazione in via telematica dei dati relativi all'opzione:

- dei soggetti che rilasciano il visto di conformità, per le opzioni di cui all'articolo 119;
- degli intermediari abilitati, per le opzioni di cui all'articolo 121.

Art. 121

TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE

Articolo 121

(Opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;

c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, **commi 219 e 220**, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

12

171.110

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al **credito di imposta** ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della **legge di conversione** del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica **anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322**.

171.110

C. Borghi